



COMUNICATO UFFICIALE N.126
Stagione Sportiva 2017/2018

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 69/AA e 70/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1169 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. ETTORE PALANTRANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ETTORE PALANTRANI, soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art.1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per avere lo stesso, quantomeno fino al 16.6.2017, svolto attività di procuratore sportivo pur non essendo iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C., nonché per aver acquisito con scrittura del 18.6.2016 mandato di rappresentanza per il tesseramento del calciatore sig. Vincenzo Romano ed aver ricevuto dal padre dello stesso il pagamento dell'importo di € 2.500,00;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ETTORE PALANTRANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione per il Sig. ETTORE PALANTRANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1202 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Ferdinando POLITO, Gerardo SORVILLO e della società A.S.D. REAL POSEIDON, avente ad oggetto la seguente condotta:

FERDINANDO POLITO, all'epoca dei fatti Presidente e Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. REAL POSEIDON, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Gerardo Sorvillo e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara Caggianese-A.S.D. Real Poseidon del 21.12.2014 e valevole per il campionato di Calcio A5-Serie D - organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Regionale Campania; nonché in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, ed agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nella gara Caggianese-A.S.D. Real Poseidon del 21.12.2014 valevole per il campionato di Calcio A5 -Serie D in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Sig. Gerardo Sorvillo, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

GERARDO SORVILLO, all'epoca dei fatti calciatore, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara Caggianese-A.S.D. Real Poseidon del 21.12.2014 e valevole per il campionato di Calcio A5-Serie D organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Regionale Campania nelle file della società A.S.D. REAL POSEIDON, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. REAL POSEIDON, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente, nonché al proprio calciatore, nel cui interesse al momento della commissione dei fatti svolgevano l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ferdinando POLITO, Gerardo SORVILLO e Carmine TEDESCO, per conto, in qualità di Presidente, della società A.S.D. REAL POSEIDON;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Ferdinando POLITO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Gerardo SORVILLO, di € 200,00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. REAL POSEIDON;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio